

Fiscalità locale

I **tributi dei comuni**, in base dell'art. 12 della legge n. 42 del 2009, sono stabiliti dalla legge statale che ne definisce i presupposti, i soggetti passivi e le basi imponibili. Le aliquote di riferimento valide per tutto il territorio nazionale sono fissate dalla legge che, nel rispetto dell'autonomia regolamentare, ne garantisce un'adeguata flessibilità.

I contribuenti possono accedere a informazioni e servizi sulle principali imposte e tasse comunali e conoscere i regolamenti, le aliquote e le tariffe adottate da ciascun ente territoriale.

Imposta municipale propria (IMU)

L'imposta municipale propria (IMU) è l'imposta dovuta per il possesso di fabbricati, escluse le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9, di aree fabbricabili e di terreni agricoli ed è dovuta dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie), dal concessionario nel caso di concessione di aree demaniali e dal locatario in caso di leasing.

A decorrere dal 2014 e fino al 2019, poi, l'IMU è stata individuata dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014) quale imposta facente parte, insieme al tributo per i servizi indivisibili (TASI) e alla tassa sui rifiuti (TARI), dell'imposta unica comunale (IUC).

La legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio per il 2020) ha successivamente abolito, a decorrere dall'anno 2020, la IUC e - tra i tributi che ne facevano parte - la TASI. Sono, invece, rimasti in vigore gli altri due tributi che componevano la IUC, vale a dire la TARI e l'IMU, quest'ultima come ridisciplinata dalla stessa legge n. 160 del 2019.

L'IMU si applica in tutti i comuni del territorio nazionale.

TARI,

Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte operative suscettibili di produrre rifiuti urbani *[art. 1, comma 641, primo periodo, della legge n. 147 del 2013]*.

Al riguardo, la Corte di Cassazione ha in più occasioni evidenziato come ciò che rileva ai fini del sorgere dell'obbligo tributario è la potenzialità del locale o dell'area a produrre rifiuti, precisando che la semplice mancata utilizzazione, di fatto, dei locali o delle aree, che dipenda da una decisione soggettiva dell'occupante, non è sufficiente per escludere la debenza della TARI. Occorre, invece, a tal fine, che il contribuente

provi l'inidoneità del locale o dell'area a produrre i rifiuti in ragione delle sue oggettive condizioni d'inutilizzabilità.

Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, in particolare, la presenza alternativa dell'arredo o di una sola utenza di rete è sufficiente a far sorgere il presupposto impositivo sulla base di una presunzione semplice – valida quindi fino a prova contraria a carico del contribuente – di utilizzazione dell'immobile e di conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Conseguentemente, ai fini dell'esclusione dal tributo, si ritiene necessaria la contemporanea assenza sia dell'arredo sia di tutte le utenze. Il comune può comunque introdurre, con proprio regolamento, altri indici che integrino la presunzione di imponibilità, purché concretamente rivelatori dell'uso dell'immobile.

Sono assoggettate alla TARI anche le pertinenze dei locali adibiti a civile abitazione, le quali sono ricomprese "utenza domestica" rilevante ai fini dell'applicazione della TARI. La corretta modalità di tassazione delle pertinenze dei locali adibiti a civile abitazione consiste, quindi, nel sommare la relativa superficie a quella dell'alloggio, in modo tale che essa confluisca nel calcolo della quota fissa della tariffa dovuta per ciascuna utenza domestica.

Alla quota fissa così calcolata deve essere, poi, aggiunta la quota variabile che è, invece, costituita da un valore assoluto, rapportato al numero degli occupanti ma non ai metri quadrati dell'utenza.

Sono, invece, escluse dal presupposto impositivo della TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o possedute in via esclusiva *[art. 1, comma 641, secondo periodo, della legge n. 147 del 2013]*.

Tari - Tributo comunale sui rifiuti

La TARI finanzia esclusivamente i costi di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Analizzando nello specifico le principali entrate tributarie dei Comuni, possiamo rilevare, dal 1° gennaio 2014, l'ingresso dell' Imposta Unica Comunale (IUC), composta da: - IMU , Imposta Municipale Propria; - TASI, Tributo per i Servizi Indivisibili; - TARI, Tassa sui Rifiuti. Parlando di Imu, il presupposto dell'imposta, che è identico a quello della vecchia ICI (imposta comunale sugli immobili), è dato dal possesso di immobili, ossia fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli. La base imponibile viene calcolata utilizzando una serie di coefficienti variabili in funzione del tipo di fabbricato e della categoria catastale di appartenenza. Dal 2014, l'IMU non si applica più alle abitazioni principali (fatto salvo quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9). L'imposta si calcola applicando alla base imponibile un'aliquota del 0,76%, ma i Comuni hanno la possibilità di modificare tale aliquota sino a 0,3 punti in percentuale, sia in aumento che in diminuzione. Il gettito della TASI, tributo per i servizi indivisibili, è destinato a finanziare, ad esempio, i costi della manutenzione del verde pubblico e delle strade comunali, l'arredo urbano, l'illuminazione pubblica e

l'attività svolta dalla polizia locale. Il presupposto impositivo è dato dal possesso o dalla detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli. Dall'imposta sono escluse le unità immobiliari adibite ad abitazioni principali (ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8, A9) I soggetti passivi sono sia il possessore che l'utilizzatore dell'immobile, e in caso di pluralità di possessori o detentori, essi sono tenuti all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. La base imponibile è quella dell'IMU, mentre l'aliquota di base è dell'1 per mille; il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può ridurla fino ad azzerarla, rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote dalla TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge, ossia al 10,6 per mille. Sono escluse le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali che non siano detenute o occupate in via esclusiva. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare commisurata ad anno solare coincidente con una autonoma obbligazione tributaria. Il comune dunque, nel rispetto del principio 'chi inquina paga' può commisurare la tariffa alla quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte, nonché al costo del servizio sui rifiuti.

TEFA

Il TEFA (è una quota economica che serve a finanziare i centri smaltimento rifiuti, i termovalorizzatori, etc.... ovvero tutte quelle attività di trasformazione dei rifiuti, una volta veniva assegnato alle Province) è commisurato alla superficie degli immobili assoggettata dai Comuni alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARI) ed è dovuta dagli stesse soggetti che, sulla base delle disposizioni vigenti, sono tenuti al pagamento della predetta tassa.

È un tributo applicabile alla tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, nella misura massima del 5% delle tariffe stabilite con decreto legislativo 504/1992. Il pagamento alla Provincia avviene contestualmente a quanto richiesto dai Comuni o dai concessionari a cui gli stessi hanno affidato il servizio di riscossione.